

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 495

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2005)

Relazione illustrativa sullo schema di attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

Lo schema in oggetto, adottato in ottemperanza alla delega recata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 -Legge comunitaria 2003-, consta di n. 22 articoli e n. 5 allegati.

Nella attuazione della direttiva 2003/50/CE si è contestualmente proceduto all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 (attuazione della direttiva 91/68/CEE), che verteva sull'identica materia, riportando in un unico testo l'intera disciplina relativa alle condizioni di polizia sanitaria relative agli ovini e ai caprini.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'oggetto disciplinato, ossia gli scambi di animali delle specie ovina e caprina tra gli Stati membri dell'Unione europea, e le definizioni.

L'articolo 3 individua le specifiche categorie di animali oggetto della disciplina (animali da macello; animali da ingrasso; animali da riproduzione e da allevamento) e, in relazione a ciascuna di esse, indica le prescrizioni sanitarie che devono essere possedute affinché gli stessi animali possano essere inviati ad altri Stati membri. Di tali prescrizioni, individuate mediante rinvio normativo ai successivi articoli, solo alcune rivestono carattere generale essendo cioè applicabili indistintamente a tutte le categorie di animali.

L'articolo 4 individua nei servizi veterinari delle aziende sanitarie l'organo cui compete la verifica/accertamento circa la sussistenza delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria relative agli animali oggetto di scambi, indicando altresì i casi ostativi alla spedizione degli animali verso altri Stati membri. In proposito si precisa che le attività di controllo e d'ispezione che i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali sono tenuti a effettuare sia sugli animali sia sulle strutture che li ospitano rientrano negli specifici compiti d'istituto ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni generali che individuano e regolano le varie attività in cui si articola il Sistema sanitario nazionale ed erano altresì previsti nella disciplina contenuta nel D.P.R. n. 556 del 1992, abrogato dall'attuale provvedimento.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le prescrizioni generali applicabili a tutte le categorie di animali oggetto della disciplina (animali da macello; animali da ingrasso; animali da riproduzione e da allevamento), individuando anche alcune modalità relative alla spedizione degli animali (ipotesi di transito attraverso un centro di

raccolta riconosciuto o attraverso un impianto riconosciuto del commerciante) e l'obbligo di non essere posti a contatto con animali non destinati agli scambi.

Il comma 7 dell'art. 6 dispone l'obbligo di registrazione dei centri di raccolta riconosciuto e degli impianti riconosciuti del commerciante, rinviando per le relative modalità al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317, adottato in attuazione della direttiva n. 102 del 1992. Detti centri e impianti sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome che ne danno comunicazione al Ministero della Salute. Il riconoscimento abilita le strutture alla spedizione di animali verso altri Stati membri mentre le strutture che ne sono prive possono commerciare animali solo nell'ambito del territorio nazionale.

L'articolo 7 fissa alcune deroghe alle prescrizioni sanitarie, in particolare a quelle recate agli artt. 5 e 6, dettagliandone anche le condizioni.

Il comma 4 dell'art. 7 dispone l'obbligo di registrazione anche per i centri di raccolta non abilitati alla spedizione di animali verso altri Stati membri. In tal caso, l'autorizzazione è sempre rilasciata dalle Regioni e le Province autonome che tuttavia vi provvedono ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, dandone comunicazione al Ministero della Salute.

L'articolo 8 dispone con riguardo all'introduzione di animali delle specie considerate nelle aziende che sono indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, come definite all'art. 2, comma 1 lettere d) ed e) del provvedimento, limitatamente agli ovini e caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso.

L'articolo 9 fissa i requisiti sanitari degli animali in relazione a specifiche patologie.

Gli articoli 10 e 11 riguardano entrambi le c.d. garanzie complementari finalizzate, sulla base di programmi nazionali, obbligatori o volontari, di controllo delle malattie contagiose delle specie (malattie elencate nell'allegato B, rubrica III), all'ottenimento di garanzie sanitarie aggiuntive da parte della Commissione europea per gli animali delle specie ovina e caprina provenienti da altri Stati membri e destinati ad essere introdotti in aziende nazionali.

L'articolo 12, in correlazione all'art. 6, comma 7, indica i requisiti che devono essere posseduti dai centri di raccolta degli ovini e caprini per l'ottenimento del riconoscimento quali strutture abilitate a spedire animali verso altri Stati membri.

Il comma 3 dell'art. 12 dispone che:

- le Regioni e le Province autonome possano limitare l'autorizzazione dei centri di raccolta ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto o solo agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure ai soli animali da macello;

- le Regioni e le Province autonome comunichino ogni dato relativo ai centri di raccolta, e i successivi aggiornamenti, al Ministero della Salute con cadenza almeno annuale o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta;
- il Ministero della Salute rediga un elenco nazionale dei centri riconosciuti sulla base dei dati pervenuti dalle Regioni e le Province autonome e lo trasmetta alla Commissione europea.

L'articolo 13 fissa i requisiti relativi al commerciante di animali (definito all'art. 2, comma 1, lettera "m" del provvedimento) e alle strutture utilizzate dallo stesso per l'esercizio della sua professione, imponendo l'obbligo sia della sua registrazione presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria sia quello della autorizzazione delle strutture. Inoltre, nel caso in cui il commerciante intenda spedire animali verso altri Stati membri deve avvalersi solo dei c.d. impianti riconosciuti del commerciante (definizione recata all'art. 2, comma 1, lettera n del provvedimento), ossia di strutture soggette a riconoscimento veterinario in modo analogo a quanto previsto per i centri di raccolta riconosciuti. Anche tali impianti devono essere autorizzati dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, competenti per territorio.

L'articolo 14 fissa i requisiti relativi al trasportatore (figura per la quale è fatto rinvio all'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modifiche, adottato in attuazione della direttiva relativa al benessere degli animali nei trasporti) nonché ai mezzi da esso utilizzati per trasportare gli animali delle specie ovina e caprina. A carico di tale soggetto è inoltre stabilito l'obbligo della tenuta di un registro in cui devono essere riportate le informazioni relative ai trasporti di animali effettuati.

L'articolo 15 dispone l'obbligo di certificazione sanitaria per gli animali spediti verso altri Stati e ne fissa le modalità di rilascio in correlazione agli accertamenti sanitari cui gli stessi devono essere sottoposti prima della partenza dall'azienda di origine.

L'articolo 16 richiama le modalità di controllo veterinario negli scambi tra gli Stati membri, riferendosi, sebbene in modo non espresso, all'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, adottato in attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

L'articolo 17 stabilisce il principio di assistenza e collaborazione con gli ispettori comunitari da parte delle Autorità nazionali nel caso di verifiche effettuate in loco.

L'articolo 18 reca talune ipotesi di deroga inter-statali sottoposte al principio di reciprocità.

L'articolo 19 reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni di talune disposizioni contenute del provvedimento.

L'articolo 20 dispone per l'adozione di un provvedimento della Conferenza Stato-Regioni finalizzato a stabilire modalità di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei commercianti di animali, uniformi per l'intero territorio nazionale e, contestualmente, a semplificarne le procedure.

Tale previsione trae origine e fondamento dall'esigenza, rappresentata anche da alcune Regioni, di mettere ordine nella materia, stante l'esistenza in Italia di alcune tipologie di strutture la cui collocazione all'interno di quelle individuate nella direttiva e nel correlato schema di attuazione è causa di incertezze interpretative ed applicative anche riguardo al regime giuridico applicabile.

Il comma 3 del medesimo articolo 20 autorizza l'adozione di un decreto per la fissazione di apposite norme di profilassi di tali malattie, rafforzando ulteriormente le garanzie sanitarie poste dalla direttiva, tenuto conto che gli ovini e i caprini sono animali appartenenti a specie sensibili alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Il comma 4 dello stesso articolo 20 ribadisce l'esistenza dell'obbligo per i commercianti, per i titolari o responsabili di una qualunque delle strutture individuate nello schema, di richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento veterinario, precisando che le relative spese sono a carico dei richiedenti sulla base del costo effettivo del servizio secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali. Tale previsione riafferma il principio generale già statuito in proposito nella legge comunitaria di riferimento.

L'articolo 21, reca la consueta clausola di cedevolezza (comma 1) e ribadisce (comma 3) l'inesistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a fronte delle disposizioni introdotte con il decreto in questione.

L'articolo 22 dispone l'abrogazione del D.P.R. n. 556 del 1992.

Riguardo agli **Allegati**:

- l'allegato A, dispone in ordine alla brucellosi ovi-caprina (*B. melitensis*);
- l'allegato B, elenca le malattie relative alle specie animali considerate nel provvedimento;
- l'allegato C, individua le prove diagnostiche per la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*);
- l'allegato D, riguarda la prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);

- l'allegato E, riporta i diversi modelli di certificato sanitario da utilizzare negli scambi tra Stati membri della U.E., differenziandoli in ragione delle diverse categorie di animali considerati.

In proposito, si precisa che nel provvedimento di attuazione si è provveduto a rettificare la titolazione dei vari modelli di certificato riportati in allegato alla direttiva 2003/50/CE. In essa, infatti, tutti i modelli riportano, erroneamente, la medesima dicitura "animali da macello" mentre, in realtà, si tratta di modelli che riguardano anche gli animali da ingrasso e quelli da riproduzione e da allevamento. Pertanto, il modello I riguarda gli animali da macello, il modello II quelli da ingrasso e il III gli animali da riproduzione e da allevamento.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n.317 e successive modifiche, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954 n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388 recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della Salute di concerto con i Ministri degli Affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.

Articolo 2

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;

b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e c), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;

c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;

d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I;

e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

f) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato B, sezione I;

g) veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda sanitaria locale;

h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;

i) centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;

l) centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;

m) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà;

n) impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorità competente e nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;

o) trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388;

p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km², che è soggetta al controllo delle competenti autorità veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:

- 1) Belgio: province/provincie
- 2) Germania: Regierungsbezirk
- 3) Danimarca: amt o island
- 4) Francia: département
- 5) Italia: provincia
- 6) Lussemburgo: —

- 7) Paesi Bassi: RVV-kring
- 8) Regno Unito:
 - . Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county
 - . Scozia: district o island area
- 9) Irlanda: county
- 10) Grecia: vomòs
- 11) Spagna: provincia
- 12) Portogallo:
 - . territorio continentale: distrito;
 - . altre parti del territorio del Portogallo: região autónoma
- 13) Austria: Bezirk
- 14) Svezia: län
- 15) Finlandia: lääni/län;

2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, nonché quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modifiche.

3. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di ovini e caprini da eseguire secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317, e successive modifiche;

Articolo 3

1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie accessorie ai sensi degli articoli 10 e 11.

3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie accessorie ai sensi degli articoli 10 e 11.

4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.

5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tal fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.

Articolo 4

1. Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente decreto. A tal fine gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:

- a) devono essere identificati e registrati;
- b) devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;
- c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:

- 1) 42 giorni in caso di brucellosi;
- 2) 30 giorni in caso di rabbia;
- 3) 15 giorni in caso di carbonchio ematico;

- d) non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;
- e) non devono essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica né vaccinati contro tale malattia.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie escludono dagli scambi gli ovini e i caprini che:

- a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle stesse, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, o nell'allegato B, rubrica I, del presente decreto;

b) non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del Trattato.

3. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono essere, in via alternativa:

- a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunità;
- b) importati da un Paese terzo in conformità alle norme comunitarie;

Articolo 5

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;
- b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei 21 giorni che precedono la spedizione;
- c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei 30 giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo.

2. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono autorizzare, sotto la propria responsabilità, la spedizione di tali ovini e caprini verso un altro Stato membro;

Articolo 6

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinché agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.

2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare.

3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.

4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello è consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto .

5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.

6. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.

7. Le Regioni e le Province autonome autorizzano le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera "l" e "n", mediante la registrazione di ciascuna delle citate strutture con le modalità stabilite all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317, e successive modifiche, e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della Salute.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.

2. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b) e fatto salvo il comma 1 del presente articolo e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei 21 giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modifiche.

3. In deroga all'articolo 6, commi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, a condizione che siano soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o b):

a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:

- 1) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che deve autorizzare solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;
- 2) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al più tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilità dell'azienda d'origine;
- 3) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;

b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;
- 2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6.

4. Le Regioni e le Province autonome autorizzano i centri di raccolta diversi da quelli di cui al comma 7 dell'art. 6, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e li registrano ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e successive modifiche; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della Salute.

Articolo 8

1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D, nonché le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 9

1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 10 e 11, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:

a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. micoide* sottospecie *micoide* «*Large Colony*»);

b) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1);

b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono:

1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti:

a) l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE;

b) gli animali devono essere contrassegnati;

c) non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni;

d) un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa

non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficino delle condizioni da adottare conformemente alle procedure comunitarie;

e) possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti;

2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni;

3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 10 e 11, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli;

c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);

2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;

3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato *D* o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.

2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato *E*.

Articolo 10

1. Il Ministero della salute può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato *B*, rubrica III.

Articolo 11

1. Il Ministero della salute quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato *B*, rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini

Articolo 12

1. Ai fini dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui all'art.6, comma 7, i centri di raccolta degli ovini e caprini destinati agli scambi tra Stati membri devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 5;
- b) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o la legislazione nazionale;
- c) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
- d) in base alla capacità, essere provvisti:
 - 1) di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta;
 - 2) di impianti adeguati che consentono di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - 3) di opportune infrastrutture di ispezione;
 - 4) di opportune infrastrutture di isolamento;
 - 5) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate;
 - 6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
 - 7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,
 - 8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
- e) ammettere solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto per ciascuna categoria di animali. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione, essendo comunque responsabile di tale verifica;
- f) essere ispezionati regolarmente dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento.

2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve, in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni relative a:

- a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, nonché il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli animali siano transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista;
- b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

3. Le Regioni e le Province autonome possono limitare l'autorizzazione dei centri di raccolta di cui agli artt.1 e 2 lettera " 1 " ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto o solo agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo a detti centri, e i successivi aggiornamenti, al Ministero della Salute con cadenza almeno annuale o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta; sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero redige un elenco nazionale di detti centri e lo trasmette alla Commissione europea.

4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di personale delle aziende sanitarie, assicurano quando i centri di raccolta sono operativi, la presenza di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate nei centri di raccolta.

Articolo 13

1. Il commerciante di cui all'art.2, comma 1, lettera "m" deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui all'art.2, comma 1, lettera "n", per poter operare, deve essere autorizzato dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario.

2. A tal fine il commerciante è obbligato a:

- a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tal fine il commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto;
- b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere conservati per almeno tre anni:

- 1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di

raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;

2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;

3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;

4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;

c) provvedere affinché, nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti:

1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente decreto nonché alla cura e al benessere di detti animali;

2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.

3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e registrato con le modalità stabilite all'articolo 2 comma 4 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317. A tal fine ciascuna struttura deve:

a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto;

b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;

c) essere provvista:

1) di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;

2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;

4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;

d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal veterinario ufficiale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3:

a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;

b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.

5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.

6. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 14

1. Il trasportatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modifiche, deve:

a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto:

1) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;

2) puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali;

b) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o, in alternativa, fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario.

2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve tenere e conservare per almeno tre anni un registro contenente le seguenti informazioni:

a) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;

b) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;

- c) specie e numero degli animali trasportati;
- d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
- e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa.

3. Il trasportatore deve garantire che, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.

4. Il trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale è registrato:

- a) di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al presente decreto, ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali;
- b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacità, competenza e conoscenze professionali necessarie.

Articolo 15

1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato E al presente decreto. Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell' esame sanitario.

2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante; a tal fine i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.

3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.

4. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato E, è rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.

5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che figura nell'allegato E, è rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli necessari, previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato E, annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validità combinata dei certificati non può essere superiore a quello di cui al comma 1.

7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformità, a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E è tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato;

Articolo 16

1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.

Articolo 17

1. Il Ministero della salute fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.

Articolo 18

1. Il Ministero della salute può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'art. 15, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle previste all'art. 8 e all'art. 9, lettere a) e c), e ne informa la Commissione.

Articolo 19

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 4 e all'articolo 12 comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1; 14 comma 3, 13 comma 1, 6 comma 7, 3 commi 1,2 e 3.

Articolo 20

1. Le regioni e le province autonome si conformano direttamente alle modalità di applicazione ed alle modifiche degli allegati della disciplina comunitaria attuata con il presente decreto disposti in sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
2. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 281/97, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede :
 - a) a stabilire modalità uniformi di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei commercianti di cui al presente decreto;
 - b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di cui alla lettera a) anche mediante dichiarazione di equipollenza o di estensione dell'efficacia, su richiesta di parte, dei provvedimenti amministrativi in corso di validità comunque denominati, rilasciati dalle Autorità sanitarie a fini igienico-sanitario e di controllo veterinario a favore di soggetti o strutture che già svolgono attività di commercio o allevamento di animali di specie di interesse zootecnico;
 - c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei dati individuando quelli che devono essere comunicati al Ministero della salute, ed a stabilire le modalità e la frequenza delle attività dei servizi veterinari relative sia alla vigilanza ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario in caso di rischio sanitario nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno, compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attività da essi svolte.
3. In correlazione ai requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute sono adottate, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e tenuto conto del regolamento (CE) n. 999 del 2001, e successive modifiche, norme di profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relative agli animali delle specie sensibili; con analogo provvedimento sono apportate le eventuali, successive modifiche rese opportune da nuove o diverse esigenze tecnico-scientifiche, di sorveglianza epidemiologica o di controllo sanitario.

4. E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di una qualunque delle strutture indicate nel presente decreto richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento richiesto sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio prestato e secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

5. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

Articolo 21

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/50/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le aziende sanitarie svolgono gli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane e strumentali in dotazione ai sensi della legislazione vigente

3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A

Capitolo I

I. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

A. *Concessione della qualifica*

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*):

1) l'azienda di cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera *c)*, sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. Mantenimento della qualifica

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una ragione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99% delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*);

b) la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermare, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;

b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove da cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (*B. melitensis*), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione può sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

2) oppure:

- provengono da un'azienda indenne da brucellosi,

- sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*) della presente direttiva,

- non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima di sette mesi di età, e

- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato *C*.

II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

Possono essere riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

1) *a*) in cui almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o

b) che rispettano le condizioni seguenti:

i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;

ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;

iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e

c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;

2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:

i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono

contaminate oppure il 10% degli ovini o caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C,

ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

Capitolo 2

Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

A. Concessione della qualifica

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) l'azienda:

1) in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e

e) al termine delle prove di cui alle lettere *c)* o *d)* sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o proveniente da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. Mantenimento della qualifica

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina o caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,
- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza di brucellosi (*B. melitensis*).

2) Se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato *C*, ad un intervallo di almeno tre mesi,

- su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,
- su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,

hanno dato un esito negativo.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (*B. melitensis*);

2) oppure , sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE , ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a)* della presente direttiva;

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

- sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o

ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E. Modifica della qualifica

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (*B. melitensis*) da almeno due anni;

b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;

c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

Allegato B

I

- Afta epizootica
- Brucellosi (*B. melitensis*)
- Epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)
- Carbonchio ematico
- Rabbia

II

- Malattia del trotto (scrapia)

III

- Agalassia contagiosa
- Paraturbercolosi

- Lanfadenite caseosa
 - Adenomatosi polmonare
 - Maedi-Visna
 - Artrite encefalite virale caprina
-

Allegato C

Prove per la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*)

La ricerca della brucellosi (*B. melitensis*) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengal o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura definita all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengal più del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del completamento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

Allegato D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard ed internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.


Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

ALLEGATO

ALLEGATO E

Modello I

CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA																
N. ORIGINALE																
1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	Numero(i) del(i) certificato(i) sanitario(i) originale(i) (²) rilasciato(i) in [Stato(i) membro(i) d'origine] il															
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	3. Origine 3.1. Stato(i) membro(i) di origine (⁴) 3.2. Stato(i) membro(i) di transito (²) (⁴)															
5. Luogo di carico	4. Autorità competente 4.1. Ministero 4.2. Servizio															
6. Mezzi di trasporto (³) 6.1. Tipo 6.2. Identificazione	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda d'origine (⁴) 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto (⁴) o dell'impianto del commerciante (⁴) (⁵)															
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE: 8.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del: 8.2.1. macello (⁴) 8.2.2. centro di raccolta riconosciuto (⁴) 8.2.3. centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito (⁴) (⁶)																
9. Numero di animali																
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie animale(i) razza 10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Identificazione ufficiale dei singoli animali (⁷)</th> <th style="width: 30%;">Età (mesi) e sesso (♀ ♂ castrato)</th> <th style="width: 30%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali (⁷)	Età (mesi) e sesso (♀ ♂ castrato)	Numero di animali												
Identificazione ufficiale dei singoli animali (⁷)	Età (mesi) e sesso (♀ ♂ castrato)	Numero di animali														
11. Origine degli animali Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (⁴), oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (⁴).																

<p>12. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;</p> <p>12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;</p> <p>12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:</p> <p>12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi, — rabbia, — carbonchio ematico; <p>12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 42 giorni in caso di brucellosi, — 30 giorni in caso di rabbia, — 15 giorni in caso di carbonchio ematico; <p>12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;</p> <p>12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;</p>	
<p>12.4.1. provengono da un'azienda nella quale hanno soggiornato ininterrottamente per un periodo di almeno 21 giorni prima del carico, o sin dalla nascita se di età inferiore a 21 giorni, e nella quale nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto negli ultimi 30 giorni prima della partenza, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;</p> <p>12.4.2. in alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> i) provengono da un'azienda nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina e caprina, a meno che detti animali siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE, negli ultimi 21 giorni prima della partenza dall'azienda ⁽⁴⁾, oppure ii) devono essere consegnati da un'unica azienda direttamente al macello di destinazione ⁽⁴⁾. 	
<p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾;</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽¹⁰⁾.</p>	
<p>14. Il presente certificato</p> <ul style="list-style-type: none"> i) è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione nell'azienda d'origine, o nel centro di raccolta riconosciuto o nell'impianto riconosciuto del commerciante, nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾, oppure ii) scade, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 91/68/CEE, il ...[data] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾. 	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a</p> <p style="text-align: center;">(luogo dell'ispezione)</p>
	<p>14.3. Il</p> <p style="text-align: center;">(data dell'ispezione)</p>
	<p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Da compilare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di transito.
- (³) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (⁴) Cancellare la dicitura inutile.
- (⁵) Unicamente per la destinazione 8.2.1.
- (⁶) Unicamente in connessione con il punto 12.4.2. I).
- (⁷) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁸) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁹) Completare in caso di partita raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o in un impianto riconosciuto del commerciante.
- (¹⁰) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.


Modello II

CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾ PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA																			
N. ORIGINALE																			
1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	3. Stato membro																		
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	4. Autorità competente 4.1. Ministero 4.2. Servizio																		
5. Luogo di carico	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾																		
6. Mezzi di trasporto ⁽³⁾ 6.1. Tipo 6.2. Identificazione	8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾																		
9. Numero di animali																			
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie animale(i) razza 10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Identificazione ufficiale dei singoli animali ⁽⁷⁾</th> <th style="width: 30%;">Età (mesi) e sesso (♂ castrato)</th> <th style="width: 30%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali ⁽⁷⁾	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali															
Identificazione ufficiale dei singoli animali ⁽⁷⁾	Età (mesi) e sesso (♂ castrato)	Numero di animali																	
11. Origine degli animali Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità ⁽⁴⁾ , oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽⁴⁾ .																			

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:

- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione (*);
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE (*), ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), (*) ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima o sono femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); o
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.5.2.1 e 12.5.2.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- oppure
- sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione (*).

<p>13.1. Gli animali sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁵⁾.</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p>
	<p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p>
	<p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>..... (nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (1) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/ nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (2) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei ed il nome nel caso di battelli e navi.
- (3) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (4) Cancellare la dicitura inutile.
- (5) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (6) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.

Modello III

CERTIFICATO SANITARIO (*) PER GLI SCAMBI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA DA MACELLO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA																			
N. ORIGINALE																			
1. Mittente (nome e indirizzo per esteso)	3. Stato membro																		
2. Destinatario (nome e indirizzo per esteso)	4. Autorità competente 4.1. Ministero 4.2. Servizio																		
5. Luogo di carico	7. Stabilimento(i) di origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*) 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto (*)																		
6. Mezzi di trasporto (2) 6.1. Tipo 6.2. Identificazione	8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro dell'UE 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda (*) 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine (*)																		
9. Numero di animali																			
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie animale(i) razza 10.2. Identificazione dei singoli animali della presente partita <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)</th> <th style="width: 30%;">Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)</th> <th style="width: 30%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)	Numero di animali															
Identificazione ufficiale dei singoli animali (*)	Età (mesi) e sesso (♀♂ castrato)	Numero di animali																	
11. Origine degli animali Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità (*) oppure b) sono stati importati da un paese terzo che soddisfa le condizioni di polizia sanitaria di cui alla decisione 93/198/CEE della Commissione conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (*).																			

12. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali sopra elencati soddisfano le seguenti condizioni:

- 12.1. sono stati esaminati in data odierna (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere abbattuti nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- 12.3. non provengono da un'azienda soggetta a divieto per motivi di polizia sanitaria, né sono stati in contatto con animali di tale azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie cui gli animali sono sensibili:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo il macello o l'abbattimento dell'ultimo animale affetto da una delle suddette malattie o ad esse sensibile, la durata del divieto deve essere di almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda di una zona di protezione creata in conformità della normativa comunitaria e che gli animali non possono lasciare;
- 12.3.4. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia;
- 12.4. sono rimasti in una sola azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni d'età e nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni prima della partenza dall'azienda di origine, a meno che detti animali non siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. soddisfano le garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e fissate per lo Stato membro di destinazione o per una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] nella decisione .../.../CE della Commissione (*);
- 12.6. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina che è ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio
[indicare lo Stato membro o parte del suo territorio] riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della decisione della Commissione .../.../CE (*), ovvero
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*), ovvero
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) e:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso contrario, sono stati vaccinati oltre due anni prima. Tuttavia possono essere ammesse nell'azienda anche le femmine di età superiore ai due anni che sono state vaccinate prima dei sette mesi di età e
 - iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- 12.7. soddisfano almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e possono pertanto essere ammessi in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*);
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) (*); oppure
- 12.7.3. fino alla scadenza prevista dai piani di eradicazione approvati ai sensi della decisione 90/242/CEE, provengono da un'azienda diversa da quella di cui ai punti 12.7.1 e 12.7.2 e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) sono identificati individualmente;
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali di specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non hanno presentato segni clinici o altri segni di brucellosi per almeno 12 mesi e
 - iii) in alternativa:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto sorveglianza del veterinario nell'azienda d'origine e, durante l'isolamento, sono stati sottoposti, con risultato negativo, a due prove per la brucellosi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, effettuate ad un intervallo di almeno sei settimane (*);
- oppure
- sono stati vaccinati con un vaccino REV 1 prima dei sette mesi di età, ma non oltre 15 giorni prima di essere introdotti nell'azienda di destinazione (*);

<p>12.8. per quanto concerne l'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>); gli arieti da allevamento non castrati devono:</p> <p>i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>);</p> <p>ii) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;</p> <p>iii) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>), conformemente all'allegato D della direttiva .../CEE;</p> <p>12.9. a scienza e coscienza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta fatta dal proprietario, essi non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. micoide</i> sottospecie <i>micoide</i> «Large Colony»),</p> <p>ii) negli ultimi dodici mesi, la paratuberculosis o la linfadenite caseosa,</p> <p>iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;</p> <p>12.10. per quanto concerne le scrapie,</p> <p>12.10.1. provengono da un'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici; — gli animali sono identificati; — almeno negli ultimi tre anni non è stato confermato alcun caso di scrapie; — controlli mediante campionatura sono effettuati sulle femmine vecchie destinate alla macellazione; — sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti. <p>12.10.2. Gli animali sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende conformi ai requisiti di cui al punto 12.10.1.</p> <p>12.10.3. Quando sono destinati a uno Stato membro che applica, su tutto o parte del suo territorio, uno dei programmi di cui al punto 3, lettera b), del capitolo A dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, essi soddisfano le garanzie previste dai programmi di tale punto.</p>	
<p>13.1. sono stati trasportati utilizzando mezzi di trasporto e di contenimento che erano stati precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato e in modo tale da proteggere efficacemente lo stato di salute degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali la partita oggetto del presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [data] ⁽⁵⁾;</p> <p>13.3. all'epoca dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati e a sopportare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a (luogo dell'ispezione)</p>
	<p>14.3. Il (data dell'ispezione)</p>
	<p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>..... (nome e qualifica in stampatello)</p>

Note indicative

- (¹) Certificati sanitari possono essere redatti solo per gli animali che devono essere trasportati nello stesso vagone ferroviario, carro bestiame/veicolo, aereo o battello/nave, che provengono dalla stessa azienda e che vengono spediti allo stesso destinatario.
- (²) Indicare il numero di registrazione nel caso di vagoni ferroviari e carri bestiame/veicoli, il numero di volo nel caso di aerei e il nome nel caso di battelli e navi.
- (³) Indicare il numero e l'ubicazione.
- (⁴) Caricellare la dicitura inutile.
- (⁵) Qualora una partita sia raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date differenti, si considera che l'intera partita abbia iniziato il viaggio alla data più remota in cui una qualsiasi parte della stessa ha lasciato l'azienda di origine.
- (⁶) La presente dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che ad essi incombono in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore, in particolare quelle relative all'idoneità degli animali al trasporto.